



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 27 del 18/07/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta –

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **Luglio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	SI	==
2	INVERNICI VIRNA	SI	==
3	PIARULLI MARTA	SI	==
4	BENEDETTI ANDREA	SI	==
5	PESENTI GIANMAURO	SI	==
6	AWEL YUNATA ESMAEL	SI	==
7	OBERTI OLIVIERO	SI	==
8	TAIOCCHI GIUSEPPE	SI	==
9	CASAMENTI GIULIA MANORAMA	SI	==
10	GHEZZI SILVIA DAFNE	SI	==
11	RAMPINELLI SERENA	SI	==
12	POLI STEFANO	SI	==
13	LIUZZA ROMINA	SI	==
14	MASPER GIANFRANCO	SI	==
15	ZANCHI FABIANO	SI (In videoconferenza)	==
16	MAPELLI LINDA	SI (In videoconferenza)	==
17	LOCATELLI ANTONY	SI	==

PRESENTI
17

ASSENTI
0

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Cosima De Carlo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Pasquale Giovanni Gandolfi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al presente punto dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12 maggio 2022;

Atteso che i Consiglieri Zanchi Fabiano e Mapelli Linda hanno richiesto di partecipare alla seduta mediante collegamento da remoto nel rispetto delle prescrizioni citate nel suddetto regolamento;

Rilevato che i Consiglieri Zanchi Fabiano e Mapelli Linda risultano collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e che gli stessi ha dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta;

Ritenuto, pertanto, di procedere al regolare svolgimento della presente seduta;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

Dato atto che il Comune di Treviolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2023, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni regolamentari in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Dato atto:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- che con la deliberazione n. 443/2019, lo stesso ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- che con la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che con la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Verificato che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2024-2025;

Rilevato che all'art. 5.1 della deliberazione n. 363/2021 si precisa che “In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo “minimo” di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 23 del MTR-2. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base: a) del tasso di inflazione programmata, b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto.”;

Tenuto conto che le indicazioni riportate nelle deliberazioni sopra indicate, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, le deliberazioni di cui sopra rinviano ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'art. 3 del D.L. 228/2022, con il quale a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario – riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale – e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Preso atto che in data odierna con delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) TARI 2024-2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Dato atto che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

Ritenuto di rideterminare per l'anno 2024 le scadenze di riscossione della TARI proponendo le date di seguito indicate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 15 novembre 2024
- 2^ rata saldo, con scadenza 28 febbraio 2025
- Rata unica a saldo con scadenza 15 novembre 2024 (versamento in un'unica soluzione);

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

Visto l'allegato denominato "Totali per categoria 2024" contenente in modo analitico le tariffe per l'anno 2024, formulate nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

Visto l'allegato denominato "ListaTariffe_2024_NEW" che raggruppa in modo sintetico le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche divise per categoria;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con le modalità esplicitate nell'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il presente punto posto all'ordine del giorno:

Consiglieri presenti: nr. 17 (diciassette)

Consiglieri favorevoli: nr. 12 (dodici)

Consiglieri contrari: nr. 0 (zero)

Consiglieri astenuti: nr. 5 (cinque) – Romina Liuzza, Gianfranco Masper, Fabiano Zanchi, Linda Mapelli e Antony Locatelli

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti “TARI” per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Economico Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2024;

3. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2024 come da prospetti allegati denominati "ListaTariffe 2024 NEW" e "totali per categoria 2024" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI FISSARE** al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento.
5. **DI APPROVARE** per l'anno 2024 le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 15 novembre 2024
 - 2^ rata saldo, con scadenza 28 febbraio 2025
 - Rata unica a saldo con scadenza 15 novembre 2024 (versamento in un'unica soluzione);

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

6. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 dl Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia.
7. **DI DARE ATTO** che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
8. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
9. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
 - Consiglieri presenti: nr. 17 (diciassette)
 - Consiglieri favorevoli: nr. 12 (dodici)
 - Consiglieri contrari: nr. 0 (zero)
 - Consiglieri astenuti: nr. 5 (cinque) – Romina Liuzza, Gianfranco Masper, Fabiano Zanchi, Linda Mapelli e Antony Locatelli

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pasquale Giovanni Gandolfi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cosima De Carlo

() : Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

.....

SETTORE II RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione suindicata.

IL RESPONSABILE
ALESSIO MUSARRA / INFOCERT SPA

Data, 10/07/2024



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Allegato alla Delibera di Consiglio n. 27 del 18/07/2024 avente per oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per rimanervi
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Treviolo, lì 24/09/2024

Il Segretario Comunale
Cosima De Carlo / INFOCERT SPA



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

.....

SETTORE II RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 **PARERE** favorevole in ordine alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione suindicata.

IL RESPONSABILE
ALESSIO MUSARRA / INFOCERT SPA

Data, 10/07/2024

Tipo utenza	Numero	Superficie	Cod.Cat.
DOMESTICA	1.487	151.809	1
DOMESTICA	1.448	179.573	2
DOMESTICA	934	126.015	3
DOMESTICA	723	107.073	4
DOMESTICA	170	26.600	5
DOMESTICA	39	6.341	6
NON DOMESTICA	18	5.203	1
NON DOMESTICA	6	3.485	2
NON DOMESTICA	141	71.197	3
NON DOMESTICA	10	2.825	4
NON DOMESTICA	10	2.832	6
NON DOMESTICA	3	2.444	8
NON DOMESTICA	5	3.651	9
NON DOMESTICA	475	40.421	11
NON DOMESTICA	4	1.555	12
NON DOMESTICA	31	12.512	13
NON DOMESTICA	12	1.312	14
NON DOMESTICA	6	1.639	15
NON DOMESTICA	32	2.986	17
NON DOMESTICA	95	32.806	18
NON DOMESTICA	27	13.013	19
NON DOMESTICA	44	39.803	20
NON DOMESTICA	46	28.051	21
NON DOMESTICA	17	4.343	22
NON DOMESTICA	1	124	23
NON DOMESTICA	31	3.059	24
NON DOMESTICA	9	3.424	25
NON DOMESTICA	7	1.415	26
NON DOMESTICA	2	210	27
NON DOMESTICA	3	5.367	28
NON DOMESTICA	1	190	30
TOTALI	5.837	881.278	

Categoria
OCCUPANTE 1
OCCUPANTI 2
OCCUPANTI 3
OCCUPANTI 4
OCCUPANTI 5
OCCUPANTI 6 O PIU'
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
ATTIVITA' ARTIGIANALI BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, ESTETICA
ATTIVITA' ARTIGIANALI BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIE
SUPERMERCATO GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA ASPORTO
IPERMERCATI GENERI MISTI
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Totale Parte Fissa	Totale Parte variabile	Totale Tari 2024
0,4000	21,6400	58.596,80 €	30.932,36 €	89.529,16 €
0,5000	50,4900	88.532,85 €	71.154,97 €	159.687,82 €
0,5500	64,6200	68.461,86 €	59.192,95 €	127.654,81 €
0,6000	79,3400	63.488,09 €	56.250,41 €	119.738,50 €
0,6500	105,3000	17.042,29 €	17.375,05 €	34.417,34 €
0,7000	124,0500	4.423,37 €	4.720,56 €	9.143,93 €
0,6125	0,5615	3.186,87 €	2.921,51 €	6.108,38 €
0,4390	0,3777	1.529,91 €	1.316,29 €	2.846,20 €
0,6227	0,5615	43.665,84 €	36.060,45 €	79.726,29 €
0,8983	0,7861	2.537,70 €	2.220,73 €	4.758,43 €
0,4900	0,5309	1.387,68 €	1.354,06 €	2.741,74 €
1,1536	1,0413	2.810,85 €	2.537,22 €	5.348,07 €
1,2659	1,1536	4.621,80 €	4.211,79 €	8.833,59 €
1,6232	1,3492	64.490,57 €	50.459,40 €	114.949,97 €
0,6632	0,5921	1.031,27 €	906,98 €	1.938,25 €
1,4701	1,2352	18.215,69 €	15.305,05 €	33.520,74 €
1,8274	1,1332	2.127,09 €	1.319,06 €	3.446,15 €
0,8983	0,8473	1.472,32 €	1.360,34 €	2.832,66 €
1,4294	1,3070	4.268,20 €	3.902,73 €	8.170,93 €
0,9090	0,9293	28.437,87 €	27.200,42 €	55.638,29 €
1,6028	1,3170	20.343,98 €	16.589,29 €	36.933,27 €
0,6636	0,8882	25.111,97 €	33.611,27 €	58.723,24 €
0,7657	0,8372	21.260,44 €	18.659,92 €	39.920,36 €
6,4710	7,8598	28.103,56 €	34.135,12 €	62.238,68 €
6,6869	6,5848	829,18 €	816,52 €	1.645,70 €
4,8594	4,3796	14.621,94 €	13.178,19 €	27.800,13 €
2,4808	2,4501	8.494,27 €	7.260,86 €	15.755,13 €
1,9701	2,1434	2.787,69 €	3.032,91 €	5.820,60 €
8,1463	9,4836	1.710,72 €	1.991,55 €	3.702,27 €
1,9118	2,1851	5.750,15 €	4.249,95 €	10.000,10 €
1,8784	1,0720	356,90 €	203,68 €	560,58 €
		609.699,72 €	524.431,59 €	1.134.131,31 €

Codice	Tipo
1	Domestica
2	Domestica
3	Domestica
4	Domestica
5	Domestica
6	Domestica
1	Non Domestica
2	Non Domestica
3	Non Domestica
4	Non Domestica
6	Non Domestica
8	Non Domestica
9	Non Domestica
11	Non Domestica
12	Non Domestica
13	Non Domestica
14	Non Domestica
15	Non Domestica
17	Non Domestica
18	Non Domestica
19	Non Domestica
20	Non Domestica
21	Non Domestica
22	Non Domestica
23	Non Domestica
24	Non Domestica
25	Non Domestica
26	Non Domestica
27	Non Domestica
28	Non Domestica
30	Non Domestica

Descrizione
OCCUPANTE 1
OCCUPANTI 2
OCCUPANTI 3
OCCUPANTI 4
OCCUPANTI 5
OCCUPANTI 6 O PIU'
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUAR
ATTIVITA' ARTIGIANALI BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, ESTETICA
ATTIVITA' ARTIGIANALI BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIE
SUPERMERCATO GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA ASPORTO
IPERMERCATI GENERI MISTI
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	
0,4000	21,6400	
0,5000	50,4900	
0,5500	64,6200	
0,6000	79,3400	
0,6500	105,3000	
0,7000	124,0500	
		TOT. P.V.
0,6125	0,5615	1,1740
0,4390	0,3777	0,8167
0,6227	0,5615	1,1842
0,8983	0,7861	1,6844
0,4900	0,5309	1,0209
1,1536	1,0413	2,1949
1,2659	1,1536	2,4195
1,6232	1,3492	2,9724
0,6632	0,5921	1,2553
1,4701	1,2352	2,7053
1,8274	1,1332	2,9606
0,8983	0,8473	1,7456
1,4294	1,3070	2,7364
0,9090	0,9293	1,8383
1,6028	1,3170	2,9198
0,6636	0,8882	1,5518
0,7657	0,8372	1,6029
6,4710	7,8598	14,3308
6,6869	6,5848	13,2717
4,8594	4,3796	9,2390
2,4808	2,4501	4,9309
1,9701	2,1434	4,1135
8,1463	9,4836	17,6299
1,9118	2,1851	4,0969
1,8784	1,0720	2,9504